

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-62/08 ThyssenKrupp/Commissione.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 — Spagna/Commissione**(Causa T-65/08)**

(2008/C 92/82)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Ricorso presentato il 6 febbraio 2008 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione****(Causa T-64/08)**

(2008/C 92/81)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla *in toto* in quanto considera quale aiuto di Stato la Misura Contestata, la quale costituisce invece una legittima continuazione della misura indennitaria stabilita dallo Stato italiano a favore della Terni (e delle sue aventi causa) quale compensazione dell'espropriazione dei suoi impianti elettrici avvenuta nel 1962-63;
- Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento,
- Ovvero in subordine, annullare la Decisione nelle parti in cui:
 - a) stabilisce che l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione all'aiuto di Stato in favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche in violazione dell'art. 88.3 del Trattato CE;
 - b) stabilisce che vi sono degli importi da recuperare presso ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche; e conseguentemente
 - c) ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero di tali importi oltre interessi;
- In via di ulteriore subordine, annullare la Decisione impugnata, nelle parti in cui ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero dell'aiuto oltre interessi, in quanto tale recupero si pone in violazione del principio generale del legittimo affidamento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-62/08 ThyssenKrupp/Commissione.

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (procedimento n. COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa), e
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007) 5913 finale, relativa a un procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ (procedimento n. COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa). Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l'art. 21 del regolamento n. 139/2004 nel subordinare l'acquisizione del controllo congiunto da parte dell'Enel e dell'Acciona sulla Endesa ad una serie di condizioni giacché tali condizioni sono incompatibili con gli artt. 28 CE, 43 CE e 56 CE, e perciò interferiscono indebitamente con la competenza esclusiva della Commissione a decidere su una concentrazione di dimensione comunitaria. Inoltre, la convenuta aveva obbligato la ricorrente a revocare le condizioni dichiarate incompatibili con il diritto comunitario.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente in primo luogo adduce che la Commissione non è competente ad adottare la decisione impugnata ai sensi del procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento n. 139/2004. Secondo la ricorrente, se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia violato l'art. 21 del regolamento n. 139/2004 ne deriva che si avrà un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 226 CE.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione poiché la Commissione non ha esaminato i motivi di sicurezza pubblica di cui si è avvalso il governo spagnolo per adottare le misure correlate all'offerta pubblica di acquisto dell'Enel e dell'Acciona sulla Endesa, alla luce di quanto previsto all'art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004.

Infine, la ricorrente addebita alla Commissione la violazione dell'art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004 poiché le autorità spagnole non erano obbligate a comunicare alla Commissione le condizioni imposte all'offerta pubblica di acquisto dell'Enel e della Acciona sulla Endesa, dato che dette condizioni si fondano su un interesse legittimo, qual è la sicurezza pubblica.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Polonia/Commissione

(Causa T-69/08)

(2008/C 92/83)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgiewicz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, relativa agli articoli 111 e 172 del progetto di legge polacco sugli organismi geneticamente modificati, notificati dalla Repubblica di Polonia a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE in deroga alle disposizioni della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2007) 4697] (¹),
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2007, 2008/62/CE, con cui vengono respinte le disposizioni nazionali considerate che prevedono deroghe alla direttiva 2001/18/CE (²) e che sono state notificate dalla Polonia ai sensi dell'art. 95, n. 5 CE. La ricorrente osserva che la decisione della Commissione impugnata le è stata comunicata il 4 dicembre 2007, ovvero successivamente alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 95, n. 6, CE per cui le disposizioni citate devono essere considerate approvate ai sensi di tale articolo a partire dal momento in cui è scaduto il termine di sei mesi

Il fatto che la decisione sia stata adottata il 12 ottobre 2007 è irrilevante per quanto riguarda il rispetto del termine. Decisivo è

solo ed esclusivamente il momento della comunicazione della decisione impugnata.

Ciò premesso la ricorrente fonda il suo ricorso sui seguenti motivi:

- violazione del combinato disposto dell'art. 95, n. 6 CE e dell'art. 254, n. 3, CE;
- violazione di una forma essenziale, ossia dell'obbligo di comunicare una decisione al suo destinatario entro i termini legalmente previsti e di consentire così a quest'ultimo di venire a conoscenza del contenuto della decisione;
- violazione del principio della certezza del diritto.

(¹) GU 2008, L 16, pag. 17.

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, GU L 106, pag. 1.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 — Promat/UAMI — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMACOMERCIAL S.A.)

(Causa T-71/08)

(2008/C 92/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentante: avv. S. Beckmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prosima Comercial, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del convenuto 27 novembre 2007, R 574/2007-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Prosima Comercial, S.A.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 11, 16, 17, 20, 22, 35-39, 41 e 42 (domanda n. 2 423 176).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.